

Tipologia:

FISCO

Protocollo: **2011012** Data:

02.08.2012

Oggetto:

Differimento dei termini in scadenza nel mese di Agosto

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN SCADENZA NEL MESE DI AGOSTO

Gentile Associato,

L'articolo 3-*quater*, comma 1, del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012), ha disposto che *“gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”*.

Pertanto, a partire dal 2012, è divenuto “a regime” il differimento al 20 agosto, senza maggiorazioni, dei termini per i versamenti con il modello F24 e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno, riprendendo quanto stabilito negli scorsi anni con appositi DPCM.

In particolare, il differimento al 20 agosto 2012 riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende, quindi, anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro. Slittano altresì alla data di cui sopra i versamenti relativi alle ritenute in genere operate nel mese di luglio dai sostituti d'imposta.

Non sono soggetti a proroga i pagamenti effettuati con modello F23 e neppure i pagamenti effettuati con bonifico bancario o mediante conto corrente postale.

PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA

MODELLO 770/2012 (ANNO 2011)

Il DPCM del 26 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012, ha differito il termine di presentazione in via telematica del modello 770/2012 ordinario e semplificato, relativi all'anno 2011, al **20 settembre 2012**.

La proroga, recita il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012, è stata accordata per tener conto delle esigenze rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per contribuenti e sostituti d'imposta.

Cordiali saluti.

**Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli**

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it